



*Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia sede di Bari*

**Allegato 1**

**PROCEDURA TRAMITE RDO MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 COME DEROGATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), LEGGE 120 DELL'11 SETTEMBRE 2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) N. 2.1 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N. 108/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO, DISINFEZIONE, IGIENIZZAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO LA SEDE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, SEDE DI BARI"**

**NUMERO CIG: 9073272CE8**

**CAPITOLATO TECNICO**

## PREMESSA

Il presente documento descrive le prescrizioni minime che l'Impresa aggiudicataria dovrà rispettare nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente gara.

L'organizzazione del servizio appaltato dovrà rispondere alle esigenze organizzative e produttive dell'Amministrazione che, a proprio insindacabile giudizio, potrà, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, variare la destinazione d'uso dei singoli locali e/o di interi stabili, anche aumentando o diminuendo le superfici, alle stesse condizioni del contratto principale.

In corrispondenza di eventuali variazioni di superfici si procederà proporzionalmente ad un aumento oppure ad una diminuzione del canone offerto in sede di gara.

Il prezzo di riferimento per le variazioni di superfici in aumento o in diminuzione sarà quello offerto dall'impresa e risultante dalla gara.

### Articolo 1

#### *(Oggetto dell'appalto e quantificazione superfici da trattare)*

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di pulizia e servizi accessori come di seguito specificato da svolgersi presso la sede del TAR Puglia-Bari, sita in Piazza Massari n. 6 - Bari.
2. Le prestazioni devono essere effettuate interamente a spese dell'Impresa appaltatrice, d'ora in avanti denominata "Impresa", con mano d'opera, materiali e attrezzature a carico della stessa.
3. La superficie totale da trattare sarà di **mq. 2.880,94** così suddivisa:
  - a. area uffici (servizi igienici compresi)..... mq. 812,10;
  - b. aree tecniche (archivi, scale, saloni etc.).....mq. 1.365,39;
  - c. balconi, corridoi e terrazze .....mq. 703,45.

### Articolo 2

#### *(Importo e durata dell'appalto)*

L'importo netto dell'appalto è pari ad € 91.000,00 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.683,00.

La durata dell'appalto è pari ad anni 2 (due) a far data dalla stipula del contratto. L'Amministrazione si riserva di prorogare la durata del presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016.

### Articolo 3

#### *(Strutture dedicate al servizio)*

Di seguito sono descritte le figure professionali di natura organizzativa e operativa di cui il fornitore e la Stazione Appaltante si devono dotare.

#### **3.1 Struttura organizzativa**

La struttura organizzativa dell'aggiudicatario dovrà garantire, quale figura/funzione minima dedicata alla gestione del servizio, la presenza di un **Gestore del Servizio** ovvero, la persona fisica - unica interfaccia nei confronti della Stazione Appaltante - responsabile della gestione di tutti gli aspetti (qualitativi ed economici) del Contratto, che dovrà essere reperibile dal lunedì al sabato (dalle ore 7:00 alle ore 21:00).

A tale figura, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione dei Servizi, è delegata la funzione di:

- ✓ gestione e controllo di tutti i Servizi Operativi e i Servizi Gestionali afferenti le Schede Tecniche dell'Appalto Specifico;
- ✓ raccolta e gestione delle informazioni e della reportistica, necessaria al monitoraggio delle performance conseguite;
- ✓ gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalla Stazione Appaltante.

L'Amministrazione sarà, invece, rappresentata, oltre che dal **Responsabile Unico del Procedimento**, anche dalle seguenti ulteriori figure:

- ✓ **Il Direttore dell'esecuzione**, al quale viene demandato il compito di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi, verificando il raggiungimento degli standard qualitativi.

### 3.2 Struttura operativa

L'aggiudicatario, nella figura del **Gestore del Servizio**, per la corretta erogazione delle attività oggetto della presente procedura, identifica il personale che compone la sua struttura operativa.

Entro dieci giorni dall'inizio dei lavori l'Impresa comunicherà per iscritto all'Amministrazione i nominativi delle persone impiegate le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno dovrà espletare nel servizio oggetto dell'appalto stesso. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata entro e non oltre 8 ore.

Tale personale esegue le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi, prescritti nel presente Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnico-organizzativa presentata in sede di gara, dovrà firmare, all'inizio e alla fine delle attività, apposito registro predisposto per il controllo degli accessi ai locali.

Il personale dedicato deve essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia, con indicazione del nome e cognome. L'aggiudicatario deve fornire al personale ogni dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività all'interno del presente appalto. Ogni variazione di personale deve essere comunicata alla Stazione Appaltante prima della presa in servizio dell'operatore.

Al fine di garantire una efficiente gestione delle attività, il personale dell'aggiudicatario deve essere destinato in maniera stabile ai singoli servizi, realizzando così un'organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione tra gli operatori e favorisca una migliore conoscenza dei locali, delle esigenze, evitando spostamenti che possano determinare criticità organizzative e funzionali.

L'aggiudicatario riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto allo svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del Contratto. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario si impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali di pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, entro il termine di n. 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione inviata dalla Stazione Appaltante e a garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto. L'esercizio di tale facoltà da parte delle singole Stazioni Appaltanti non comporta alcun onere per le stesse.

L'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento infortunistico ed ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed antinfortunistiche, esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito. L'aggiudicatario ed il personale da esso dipendente dovranno uniformarsi a tutte le leggi italiane e comunitarie e alle direttive di carattere generale e speciale impartite dalla Stazione Appaltante per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, nonché a quelle appositamente emanate per il personale addetto alle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'aggiudicatario deve garantire, per tutta la durata del contratto, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa valutata dall'Amministrazione utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà accordare - in determinati giorni - l'esecuzione di ore di lavoro a titolo di recupero, in luogo della immediata sostituzione.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, l'aggiudicatario si deve impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.

L'aggiudicatario deve provvedere al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale impiegato, ivi comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni prestazione accessoria prevista dal CCNL.

La Stazione Appaltante rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra l'aggiudicatario ed i propri dipendenti o collaboratori.

L'Amministrazione consegnerà all'Impresa copia delle chiavi necessarie per accedere ai locali oggetto del servizio, le quali dovranno essere custodite con la massima cura; in caso di smarrimento o sottrazione di una o più chiavi, l'Impresa dovrà farsi carico della sostituzione delle relative serrature, oltre alle spese conseguenti, dandone immediata denuncia di smarrimento all'Amministrazione.

Nell'espletamento del servizio il personale dell'Impresa è tenuto ad effettuare l'apertura dei locali e a verificare con cura la chiusura di tutte le finestre, le persiane e porte di accesso dei locali oggetto del servizio una volta ultimato lo stesso.

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del presente Capitolato. In caso di inottemperanza l'Amministrazione potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore il costo delle prestazioni non eseguite, attraverso la detrazione dell'importo dalla prima fattura utile.

In ogni caso, lo sciopero deve essere comunicato dal Fornitore all'Amministrazione con un anticipo di almeno 5 gg (cinque giorni).

In caso di sciopero, le fatture del mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

### **3.2.1. Divise del personale**

Il personale deve indossare una divisa di foggia e colore tale da rendere identificabili gli operatori. L'uniforme deve essere provvista di cartellino di riconoscimento dell'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore di appartenenza, generalità, numero di matricola, mansione e fotografia. La divisa deve essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e di decoro.

Il materiale fornito deve essere conforme a quanto previsto dal DM 29 gennaio 2021 (G.U. Serie Generale n. 42 del 19/02/2021) con cui sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per i prodotti tessili, disponibili alla pagina: <http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1>.

La conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali del CAM deve essere assicurata secondo le modalità previste dal sopra citato DM.

### **3.2.2. Comportamento del personale**

Il personale adibito ai servizi ha l'obbligo di riservatezza in merito a quanto può venire a sua conoscenza durante l'espletamento dei servizi, con particolare riferimento alle informazioni relative al personale e all'organizzazione delle attività svolte dalla Stazione Appaltante.

Nello specifico l'aggiudicatario deve:

- ✓ mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- ✓ non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività;
- ✓ prendere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti a seguito di segnalazioni da parte della Stazione Appaltante.

I dipendenti dell'aggiudicatario che prestano servizio nelle strutture della Stazione Appaltante e nelle aree ad essa pertinenti, sono obbligati a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con diligenza professionale.

L'aggiudicatario deve perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni della Stazione Appaltante impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lamentela da parte della stessa. L'aggiudicatario risponde civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Stazione Appaltante, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti.

### **3.2.3. Formazione**

Tutto il personale impiegato sull'appalto deve svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a garantire idonei standard qualitativi e di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro. A tal fine, l'aggiudicatario si impegna a formare gli operatori dei singoli servizi in oggetto con specifici corsi professionali, sia che siano previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti sia che si rendano necessari per le specifiche attività previste nel presente capitolato, garantendo che costoro frequentino periodici corsi di aggiornamento. I corsi di formazione devono essere mirati alle caratteristiche del servizio cui è allocato il personale e devono vertere su temi, procedure e protocolli propri del servizio. Relativamente ai servizi oggetto della presente procedura, l'aggiudicatario deve, inoltre, fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione su:

- ✓ rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;
- ✓ disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti della Stazione Appaltante e modi per eliminare tali negative influenze. Nelle aree caratterizzate da rischi gravi e specifici, possono accedere solamente i lavoratori autorizzati e solo dopo che siano stati adeguatamente formati e addestrati mediante corsi specifici;
- ✓ procedure e modalità operative per l'applicazione di efficaci misure di gestione ambientale, in particolare sui temi della gestione dei rifiuti e dell'utilizzo, conservazione e dosaggio di sostanze pericolose, procedure

di intervento in relazione all'utilizzo dei prodotti superconcentrati, al dosaggio dei prodotti di pulizia, alle precauzioni d'uso (divieto di mescolare, modalità per la corretta manipolazione del prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza), alle differenze tra disinfezione e lavaggio, alle modalità di conservazione dei prodotti, sulle caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari ecologici, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie, sulla sequenza detergenza/disinfezione, sulla procedura di decontaminazione, sul corretto utilizzo dei prodotti chimici, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione adeguati alle situazioni di rischio e raccolta di sostanze e/o preparati pericolosi;

- ✓ quant'altro necessario.

#### **Articolo 4**

##### ***(Prestazioni oggetto dell'appalto)***

La gara concerne l'affidamento dei servizi di seguito specificati con riferimento agli immobili di cui all'art.1 del presente capitolato:

- ✓ servizio di pulizia (comprensiva della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani);
- ✓ servizio di raccolta e conferimento a smaltimento dei rifiuti speciali;
- ✓ servizio di manutenzione della dotazione igienico –sanitaria, rifornimento materiale igienico sanitario.

#### **4.1 Servizi di pulizia**

Il presente servizio consiste nella pulizia di locali/ambienti/arredi da effettuarsi in conformità alle disposizioni di seguito riportate e nell'osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.

##### **PULIZIE GIORNALIERE**

- ✓ Vuotatura e pulitura dei cestini, contenitori dei rifiuti (raccolta differenziata e non)e contestuale ricambio appositi sacchetti. Raccolta e relativo trasporto dei rifiuti negli appositi contenitori comunali.
- ✓ Spolveratura e pulizia con panno umido, in tutte le stanze (compresa aula d'udienza), delle scrivanie e degli accessori, mobili, armadi e delle poltroncine, compresi razze e braccioli e accessori di arredo (lampade, porta oggetti, ecc.) con asportazione di ragnatele e formazioni di polveri;
- ✓ Lavaggio approfondito dei locali e dei servizi igienico-sanitari compresi rivestimenti, specchi, porte ed attrezzature a parete con prodotti ad azione detergente e disinfettante.
- ✓ Controllo dell'efficienza dei servizi sanitari con comunicazione degli eventuali malfunzionamenti al Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione, reintegro dei materiali di consumo nei dispenser relativi a sapone, tovaglioli, asciugamani, carta igienica, sacchetti igienici, veline copriwater monouso;
- ✓ Reintegro di gel igienizzante nei dispenser da muro, collocati in vari locali della sede.
- ✓ Spazzatura e pulitura con panno umido di tutti i pavimenti;
- ✓ Pulizia degli accessi ai singoli piano (1,2,3) e dei pianerottoli.

##### **PULIZIE SETTIMANALI**

- Lavaggio approfondito dei pavimenti e delle superfici in plexiglas.
- Pulizia e lavaggio dei balconi, nonché delle unità esterne dei condizionatori ivi collocate.
- Spolveratura con panno umido delle superfici verticali (mobili e armadi, etc.).
- Pulizia dei davanzali e delle persiane, a rotazione con frequenza almeno mensile se non superiore.
- Pulizia e disinfezione delle apparecchiature telefoniche.
- Pulizie da effettuarsi a seguito e successivamente ad interventi edili, elettrici, di falegnameria o quanto altro necessari per la manutenzione della sede e di natura straordinaria.

##### **PULIZIE QUINDICINALI**

- Spolveratura ed aspirazione di sedie, poltrone, divani e tappeti;
- Lucidatura e/o spolveratura delle targhe esterne.
- Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili e piastrelle dei servizi igienici con uso di prodotti specifici.
- Pulizia e lavaggio dei pavimenti di tutto l'archivio del piano interrato, compresi intercapedini, scale di accesso e servizi igienici ivi esistenti.

##### **PULIZIE MENSILI**

- Spolveratura e pulizia con panno umido delle parti alte di tutti gli armadi e, solo se specificatamente richiesto, del loro interno.
- Spolveratura delle pareti, dei soffitti e degli impianti di illuminazione.
- Spolveratura e lavaggio con panno umido di tutti gli elementi di riscaldamento con uso, se necessario, di aspirapolveri elettrici.
- Pulizia degli infissi interni e imposte interne, lavaggio vetri nonché degli apparati di condizionamento.
- Pulizia delle scaffalature degli archivi del piano interrato ed archivio generale primo piano.
- Pulizia e spolveratura delle porte di accesso ai piani, porte interne, delle balaustre delle scale interne e dei balconi.
- Pulizia dei pavimenti dei locali tecnici (sala ced) e pulizia approfondita di sedie, poltrone e divani.
- Vuotatura dei cestini dei rifiuti speciali (cartucce toner esaurite, nastri inchiostriati secchi, etc.) e trasporto negli appositi contenitori presenti negli edifici e smaltimento in discariche autorizzate.

### **PULIZIE SEMESTRALI**

- Pulizia con mezzi idonei di tutte le imposte esterne (persiane), finestroni, da svolgere con adeguati strumenti di sicurezza per gli operatori.
- Lavaggio tende e bandiere (compreso smontaggio e rimontaggio).
- Lavaggio dei lampadari ed impianti di illuminazione presenti in tutti gli ambienti.
- Spolveratura dei quadri e lavaggio delle relative superfici vetrate.

### **OPERAZIONI PARTICOLARI**

- Pulizia straordinaria dell'aula di udienza e sale antistanti (cadenza annuale)

### **SERVIZI DI PULIZIA ACCESSORIA**

Sarà necessario che l'Impresa provveda a gestire la pulizia approfondita, con prodotti adeguati, sia della parte in plastica che della parte in tessuto d'arredo di tutte le sedie presenti negli edifici oggetto del servizio.

Ad effettuazione della pulizia di ogni ufficio, dovranno essere chiuse tutte le finestre, persiane e le porte.

#### **4.1.1 Modalità di esecuzione**

In generale, tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate in modo che non interferiscano con le attività dei locali interessati. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare le necessarie informazioni all'aggiudicatario relative alle fasce orarie di esecuzione del servizio e alle giornate di esecuzione dello stesso.

L'Amministrazione si riserva però la facoltà, per esigenze legate al regolare funzionamento dell'immobile, di modificare in qualsiasi momento le fasce orarie comunicate, previo necessario e congruo preavviso all'aggiudicatario.

Tra le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio sopra descritto (la cui fornitura è compresa nel canone) sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, frange, mop, panni, carrelli, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, etc.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE.

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate CE e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere conformi a quanto previsto dai Regolamenti 665/2013 e 666/2013 della Commissione, qualora applicabili.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

Il Fornitore è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti chimici utilizzati.

È fatto divieto al personale operativo di manomettere in qualunque modo il materiale presente nei diversi uffici e ambienti.

Il Fornitore deve inoltre fornire, qualora non presenti negli immobili oggetto del servizio, idonei contenitori, da posizionare negli spazi comuni e nelle aree destinate alla raccolta dei rifiuti, per la raccolta differenziata dei

rifiuti prodotti nell'edificio, in modo che essi siano suddivisi in maniera corrispondente alle modalità di raccolta adottata dal Comune e deve provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotte nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. I contenitori devono recare all'esterno l'etichetta con la scritta del rifiuto che contengono ed essere forniti in numero idoneo, concordato con la Stazione Appaltante, in funzione della quantità di rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e della frequenza dei ritiri. Tali contenitori rimarranno in possesso della Stazione Appaltante alla scadenza contrattuale.

Tutte le attività devono essere effettuate accuratamente e a regola d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto delle attività.

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato, dotato delle migliori attrezzature disponibili, dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine della Stazione Appaltante.

Durante lo svolgimento delle attività devono essere osservate, come disposto dal decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i., tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tutti i prodotti utilizzati, ivi comprese le sostanze biocide, devono essere conformi alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi per "Servizio di pulizia" adottati con DM 29 gennaio 2021.

In particolare:

- a) i prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari devono essere conformi ai requisiti minimi individuati al paragrafo 2.1 del CAM "Servizio di pulizia", adottato con il DM 29 gennaio 2021.

Il rispetto dei suddetti requisiti deve essere comprovato in sede di presentazione dell'offerta e, a tal fine, l'aggiudicatario deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A del suddetto CAM, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1 a 6.1.8 del CAM.

La Stazione appaltante, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, potrà richiedere un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi;

- b) i prodotti disinfettanti devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

- come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998 e s.m.i.; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Presidio medico-chirurgico e Registrazione del Ministero della salute n. ...;
- come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000 e s.m.i.; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Prodotto biocida e Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n. ...;
- i prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi al paragrafo 2.2 del CAM "Servizio di pulizia", adottato con DM 29 gennaio 2021, "Detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie".

Il rispetto dei suddetti requisiti deve essere comprovato secondo le seguenti modalità.

Il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti.

L'aggiudicatario per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. La Stazione Appaltante potrà richiedere anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati del suddetto CAM.

I prodotti diversi da quelli descritti dei punti precedenti, utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati superconcentrati, devono essere conformi al Regolamento CE

648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai requisiti minimi individuati al paragrafo 6.2 del "CAM Servizio di pulizia", "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori etc.) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre".

I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. Per prodotti superconcentrati si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

Il rispetto del suddetto requisito deve essere comprovato secondo le seguenti modalità.

Il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B del suddetto CAM. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in fase di aggiudicazione anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

L'aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del suddetto CAM.

Per la fornitura del materiale igienico sanitario (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) deve essere assicurato il rispetto dei criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che fissa i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel Europeo al tessuto carta. L'aggiudicatario deve fornire una lista completa del materiale igienico sanitario che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L'aggiudicatario, per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

Il Fornitore non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, l'Amministrazione dovesse richiedere per qualsivoglia motivo la sostituzione di uno o più prodotti, l'impresa si impegna a provvedere tempestivamente alla sostituzione richiesta, presentando al contempo le nuove schede tecniche e senza richiedere per questo alcun onere aggiuntivo.

#### **4.2. Servizio di raccolta e conferimento a smaltimento dei rifiuti speciali**

Il presente servizio ha come oggetto la raccolta in idonei contenitori messi a disposizione della stessa impresa appaltatrice, il trasporto ed il conferimento a trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da parte delle Stazioni Appaltanti da eseguirsi, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, ai patti e condizioni di cui al presente Capitolato.

Pertanto il servizio si compone delle seguenti attività:

1. raccolta presso la Stazione Appaltante dei rifiuti speciali prodotti;
2. trasporto dei rifiuti speciali tramite l'impiego di personale e automezzi specificatamente autorizzati;
3. conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati al trattamento (recupero e/o smaltimento) dei rifiuti speciali effettuato secondo la normativa vigente, in relazione alla specifica natura dei rifiuti. La destinazione del trasporto deve essere un impianto di trattamento autorizzato (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali.

Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente; è inoltre compito del Fornitore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.



Per una stima delle quantità presunte si precisa che il numero degli apparati installati nella sede è pari a n. 5 fotocopiatori e circa n. 26 stampanti da scrivania collocate nei vari uffici della sede del Tar.

#### **4.2.1 Specifiche del servizio**

Sono a carico del Fornitore tutti i costi inerenti la gestione del servizio compresi quelli del proprio personale, quelli per lo smaltimento dei materiali ritirati, quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, quelli per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi e quelli per l'acquisto dei materiali di consumo oggetto delle attività. Il Fornitore si assume le responsabilità previste da Legge per un corretto smaltimento dei rifiuti ritirati.

Il ritiro dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dipende dal soddisfacimento dei requisiti previsti per il deposito temporaneo (art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Il Fornitore deve eseguire i Servizi per le quantità di rifiuti effettivamente prodotte e, in ogni caso, è tenuto a erogare i Servizi con frequenze tali da garantire il rispetto dei termini di legge.

In corso di esecuzione, la Stazione Appaltante potrà chiedere al Fornitore eventuali modifiche delle frequenze e delle fasce orarie dei ritiri in virtù di sopravvenute esigenze (es. esigenze riorganizzative quali dismissioni, ampliamenti, ristrutturazioni). Tali modifiche, che dovranno essere tempestivamente accolte dal Fornitore L'attività di smaltimento deve ottemperare alle disposizioni dettate dalla normativa vigente ed in particolare dal d.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 30 marzo 2016 (SISTRIS) e s.m.i.

Il Fornitore deve rilasciare alla Stazione Appaltante, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, la quarta copia del Formulario di Identificazione del Rifiuto controfirmato e timbrato dal Centro di Conferimento a prova dell'avvenuto smaltimento, come previsto dalla normativa.

Nel rispetto di applicabilità e scadenze previste dalla normativa vigente in materia di SISTRIS di cui al D.M. 30 marzo 2016 s.m.i., il formulario di identificazione dei rifiuti è sostituito dalla scheda Sistris. La scheda completa deve essere trasmessa dal gestore dell'impianto di recupero e smaltimento alla Stazione Appaltante produttrice del rifiuto.

Si sottolinea che il Fornitore si fa carico di tutti gli oneri derivanti dall'adempimento della normativa nazionale di riferimento (rif. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 30 marzo 2016 (SISTRIS) e s.m.i.).

Durante lo svolgimento delle attività devono essere osservate, come disposto dal Decreto Legislativo n.81/2008 s.m.i., tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Inoltre devono essere rispettate le disposizioni previste dagli articoli 217 e seguenti del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per quanto riguarda la gestione degli imballaggi e, con riferimento all'eventuale attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 e s.m.i. in merito all'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Le attività in oggetto devono essere eseguite da soggetto in possesso (i) dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per tutte le categorie necessarie, nonché (ii) di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Ai fini dell'esecuzione – e quale condizione essenziale per dare inizio all'esecuzione del servizio, il Fornitore deve consegnare alla Stazione Appaltante, tutti i certificati di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e tutte le ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente, necessari all'esecuzione delle menzionate attività.

#### **4.3. Servizio di manutenzione della dotazione igienico sanitaria e fornitura dei relativi materiali consumabili**

Il servizio di igienizzazione e sanificazione dei servizi igienici comprende, altresì, la manutenzione della dotazione igienico –sanitaria e la fornitura dei relativi materiali consumabili.

Sono comunque inclusi anche i seguenti servizi:

- ✓ Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilabili agli urbani (incluso la raccolta di assorbenti igienici) e della raccolta differenziata.
- ✓ Servizio di fornitura di materiale igienico e attrezzature (dispenser) nonché contenitori (compresi quelli per la raccolta di assorbenti igienici) e materiali per la raccolta rifiuti.

In particolare, il servizio dovrà garantire il raggiungimento dei seguenti fini:

- ✓ garantire lo stato igienico sanitario dell'ambiente;
- ✓ mantenere integro l'aspetto estetico ambientale dei locali;
- ✓ salvaguardare l'integrità delle superfici sottoposte a pulizia.

Ciascun bagno è indicativamente provvisto delle dotazioni di seguito elencate:

- 1) CONTENITORE PER ASSORBENTI IGIENICI
- 2) APPARECCHIO DISTRIBUTORE CARTA ASCIUGAMANI
- 3) DOSATORE PER SAPONE MANI
- 4) DISTRIBUTORE CARTA IGIENICA

L'Impresa dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento continuo e sicuro delle dotazioni, rispondendo ad ogni segnalazione effettuata da parte del Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione o del Dirigente dell'Ufficio, anche a mezzo telefono.

L'Impresa dovrà, inoltre, provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature con cadenza massima mensile e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità, assicurandone nel contempo il normale, continuo e sicuro funzionamento, del quale l'Impresa è responsabile e garante.

## **Articolo 5**

### *(Altre indicazioni relative al servizio)*

Le prestazioni oggetto di gara, dovranno essere condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento. Il servizio offerto dovrà essere eseguito "a regola d'arte" secondo quanto previsto dal presente Capitolato, con le eventuali specifiche migliorative indicate in offerta e dovrà garantire costantemente uno standard qualitativo di tipo ottimale, sia degli ambienti che degli arredi.

L'Amministrazione si riserva il diritto di regolamentare ed organizzare le prestazioni oggetto del presente articolo e di variarle in qualsiasi momento, in aumento e/o diminuzione.

L'Impresa dovrà elaborare entro 10 giorni dalla stipula del contratto, di concerto con Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione, apposito calendario dei lavori relativo alle prestazioni sopra elencate, nonché comunicare, entro gli stessi termini, i nominativi del personale addetto alle predette pulizie.

## **Articolo 6**

### *(Piano dei Lavori, modalità di esercizio e modifiche del servizio di pulizia)*

L'impresa ha l'obbligo di presentare, entro dieci giorni dall'inizio del servizio, un piano particolareggiato dei lavori che tenga conto delle disposizioni di seguito riportate e indichi tra l'altro:

- il nominativo del responsabile del servizio di pulizia;
- il nominativo del "preposto" ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 81/2008;
- il numero complessivo del personale impiegato, con nominativi e dati anagrafici;
- nel caso di variazione a qualunque titolo del personale, l'impresa si obbliga a presentare la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata entro le 48 ore successive alla sostituzione;
- i turni di lavoro;
- le attrezzature impiegate;
- le schede tecniche dei prodotti impiegati (detergenti, disinfettanti ecc.).

L'impresa ha inoltre l'obbligo di affiggere, a sue spese, un elenco dei prodotti depositati e utilizzati e le relative precauzioni o procedure da eseguirsi in caso di soccorso al personale alle sue dipendenze.

L'impresa si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione al piano di cui sopra.

Gli interventi relativi alle pulizie devono iniziare non prima delle 16:30 per evitare ogni interferenza con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione. L'Impresa si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni dell'Amministrazione per quanto concerne l'orario quotidiano generale per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto d'appalto.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare a suo insindacabile giudizio le fasce orarie di prestazione del servizio di pulizia.

In caso di riduzione parziale del servizio è escluso per l'Impresa qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e la stessa rimarrà comunque obbligata all'esecuzione delle prestazioni così ridotte. In caso di risoluzione anticipata del rapporto non sarà riconosciuto alcun compenso a titolo di risarcimento danni.

Per esigenze straordinarie, limitate nel tempo ed aventi carattere occasionale, l'Amministrazione potrà altresì richiedere, con preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore, l'espletamento di maggiori prestazioni per un massimo di 100 ore annue.

Le maggiori o minori prestazioni da rendere a norma dei precedenti commi verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui all'offerta economica.

L'Impresa non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio.

Per l'espletamento delle attività sopra descritte, secondo le prescrizioni e disposizioni contenute nel presente Capitolato, saranno anche impiegate le unità di personale già impiegate dalla precedente Impresa affidataria del servizio. In sede di sopralluogo verrà consegnato alle società un piano dei lavori, così come specificato nelle condizioni generali.

## **Articolo 7**

### ***(Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente)***

L'Impresa è obbligata, nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni ordinate, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 (così come modificato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009) e s.m.i.

L'Amministrazione, se del caso, al fine di consentire all'Impresa l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza, fornirà preventivamente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree oggetto del servizio.

L'Impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

## **Articolo 8**

### ***(Sistemi finalizzati al minor consumo di prodotti e consumi)***

L'Impresa deve garantire il minor consumo di prodotti chimici in tutti le fasi di processo che ne comportino l'utilizzo nel rispetto delle specifiche schede tecniche. Durante l'esecuzione del servizio dovranno essere rese disponibili procedure/istruzioni che garantiscano il loro corretto uso e funzionamento per tutta la durata dell'appalto.

Tutti i prodotti che necessitano di diluizione devono essere preparati all'inizio di ogni turno, utilizzando modalità che riducano al minimo la possibilità di errore da parte dell'operatore e, ove applicabile, tracciabili al fine del loro monitoraggio.

All'interno della relazione potranno essere riportate modalità operative e soluzioni che il Fornitore ritiene adeguatamente finalizzate alla minimizzazione dei consumi energetici, idrici e elettrici.

## **Articolo 9**

### ***(Attrezzature)***

1. Sono compresi sotto tale voce i seguenti materiali:
  - a. scale e ponteggi, conformi alle norme antinfortunistiche, necessari per l'effettuazione del servizio;
  - b. attrezzature, utensili, strumentazioni e macchinari idonei ed adeguati alle prestazioni da svolgere e quanto necessario per eseguire le operazioni di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e minuta manutenzione a perfetta regola d'arte.
2. L'Impresa deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere nonché in regola con la normativa vigente. Tutte le macchine utilizzate per la pulizia dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge; a tale riguardo dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.
3. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà avvenire nell'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.
4. Le attrezzature suddette sono a totale carico dell'Impresa e dovranno essere contrassegnate con un elemento di riconoscimento indicante il nominativo dell'Impresa.

5. L'Impresa è responsabile della custodia delle attrezzature utilizzate; l'Amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti.
6. L'Impresa dovrà assicurarsi che le attrezzature siano impiegate nel modo più razionale e tecnicamente adeguato alla natura delle operazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche e della destinazione dei locali. Le stesse non devono pertanto essere rumorose (in particolare quando utilizzate durante gli orari di lavoro degli uffici), devono essere tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di accessori per proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, in conformità a quanto previsto e regolamentato dalle vigenti normative in tema di sicurezza. L'Impresa è pertanto responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge, nonché delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. L'Impresa si impegna a consegnare le certificazioni di dette macchine al Responsabile per l'esecuzione dell'Amministrazione.
7. Nei limiti dell'occorrente all'esecuzione del servizio, resta a carico dell'Amministrazione la fornitura di acqua, energia elettrica e del locale deposito. Tale fornitura avviene nell'interesse dell'Impresa e a suo esclusivo rischio, anche nei confronti di terzi.
8. All'impresa verrà assegnato apposito locale da utilizzare come deposito, fermo restando che l'impresa rimarrà responsabile della custodia dei prodotti utilizzati. L'amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti.

## **Articolo 10**

### ***(Obblighi dell'Impresa)***

1. L'Impresa si obbliga all'esatto adempimento del servizio secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto.
2. In particolare l'Impresa si impegna:
  - 2.1 all'osservanza delle norme della legge 25/01/1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi;
  - 2.2 si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge del 3/8/2007 n. 123, dal d.lgs. del 19/4/2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella legge del 5/3/1990, n. 46 e s.m.i.;
  - 2.3 ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto d'appalto accuratamente ed a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali;
  - 2.4 ad adottare durante l'espletamento dei lavori tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell'Amministrazione, rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e, in difetto, al loro risarcimento;
  - 2.5 a contrarre, se non già in possesso, idonea assicurazione contro tutti gli eventuali danni alle persone ed alle cose anche di sua proprietà;
  - 2.6 ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d'opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura;
  - 2.7 ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compreso l'obbligo della tenuta della scheda professionale del lavoratore, delle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere a tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l'Impresa ed i propri dipendenti; l'Impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data del contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
  - 2.8 ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio;

- 2.9 a portare a conoscenza del proprio personale che l'Amministrazione è assolutamente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e l'Impresa stessa, e che non possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione;
- 2.10 ad utilizzare macchine ed attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti dotate, in caso di aspirazione di polveri, di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge;
- 2.11 ad istituire un apposito registro nel quale, il giorno stesso in cui vengono eseguite, saranno annotate le pulizie;
3. L'Impresa è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato tecnico sono da essa riconosciute idonee allo scopo; la loro osservanza quindi non è né limitata né riduce comunque la disponibilità.
4. L'Impresa è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri dipendenti e si obbliga ad allontanare quei dipendenti che risultassero, a giudizio dell'Amministrazione, non idonei o indesiderabili.
5. L'Impresa è pertanto tenuta a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l'esecuzione del servizio ed è comunque direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, risentiti dall'Amministrazione o da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.
6. Nel caso in cui dovessero aver luogo avvicendamenti del personale addetto al servizio, l'Impresa si impegna a salvaguardare l'Amministrazione sostenendo a proprio carico l'eventuale periodo di affiancamento necessario per l'acquisizione delle relative conoscenze.
7. Inoltre l'Impresa dovrà garantire all'Amministrazione la continuità operativa. Dovrà quindi organizzarsi per gestire adeguatamente i periodi di assenza del personale addetto, allo scopo di garantire sempre e comunque un nucleo operativo in grado di adempiere, nel rispetto del livello qualitativo richiesto, le prestazioni pianificate.
8. Nessun rapporto di lavoro subordinato o comunque contrattuale viene a stabilirsi tra l'Amministrazione e le risorse addette al servizio. Queste ultime sono alle esclusive dipendenze dell'Impresa e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.
9. In caso di inadempienza contributiva riscontrata ai sensi dell'art. 30 comma 5 del d.lgs del 18/04/2016, n.50, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applica l'art. 30, comma 6, del d.lgs del 18/04/2016, n.50.

## **Articolo 11**

### *(Valutazione dell'efficacia/qualità del servizio)*

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a di controlli a campione diretti ad accertare:

**a) il livello qualitativo delle prestazioni erogate.**

I controlli potranno avvenire in qualsiasi momento durante il mese, svincolati dall'orario delle prestazioni, purché con preavviso di 4 ore.

Tali verifiche avverranno in contraddittorio con l'Impresa e l'esito complessivo del controllo verrà riportato in apposito verbale.

Gli esiti delle verifiche effettuate andranno annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l'applicazione delle penali per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di situazioni anomale. Sono sottoposti a verifica tutti gli edifici su cui il servizio viene erogato.

L'Amministrazione sceglierà, all'interno di ciascun edificio, gli ambienti da ispezionare (Unità di Controllo) in numero tale per cui la somma delle superfici delle Unità di Controllo sia superiore al 10% della superficie di riferimento (superficie netta oggetto del servizio).

L'Unità di Controllo è costituita generalmente da un singolo ambiente, (es. ufficio, archivio, terrazzo, etc, mentre nei servizi igienici potrà essere considerata come una Unità di Controllo l'intera superficie dell'ambiente con tale destinazione d'uso, incluso l'antibagno).

Per ogni Unità di Controllo individuata per il controllo del mese di riferimento, verrà valutata l'eventuale presenza delle seguenti non conformità elencate aventi titolo solo esemplificativo:

- presenza di sporco diffuso sulle superfici;
- presenza di depositi di polvere;
- presenza di impronte;
- presenza di orme;
- presenza di macchie;
- presenza di ragnatele;
- residui di sostanze varie;
- mancata sostituzione dei sacchetti portarifiuti;
- mancata vuotatura di cestini e posacenere;
- assenza di carta igienica;
- assenza di asciugamani;
- assenza di sapone.

**b) il rispetto delle prescrizioni contrattuali**

In particolare dei tempi e modalità di esecuzione dichiarati nell'offerta tecnica. Tale controllo potrà riguardare:

- puntualità degli interventi rispetto alle attività indicate nel Piano dei Lavori;
- annotazione da parte del personale dell'Impresa sul registro delle firme, dell'orario di entrata ed uscita, nonché del servizio eseguito;
- utilizzo da parte del personale dell'Impresa della divisa di lavoro;
- utilizzo dei prodotti, delle attrezzature e delle metodologie dichiarate dall'Impresa nell'offerta tecnica;
- utilizzo di prodotti o attrezzature a norma e prodotti provvisti della scheda di sicurezza.

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l'applicazione delle penali, per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di situazioni anomale.

I singoli controlli potranno avvenire in qualsiasi momento durante l'orario delle prestazioni, purché con preavviso di almeno 4 ore. Tali verifiche avverranno in contraddittorio con l'Impresa e l'esito del controllo verrà riportato in apposito verbale.

**Articolo 12**

**(Clausola sociale)**

1. L'Impresa è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale (2 unità) già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento della stipula e le medesime condizioni economiche e contrattuali attuali, compresi gli scatti di anzianità già maturati al momento della stipula del contratto.
2. I concorrenti devono fornire, nella documentazione allegata all'offerta, il progetto di assorbimento del personale suddetto. La mancata indicazione di tale progetto equivale a non accettazione della presente clausola sociale e determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

| Unità | Livello | Ore sett. | Scatti<br>anzianità | Ccnl                              | Durata        | Sede<br>lavoro |
|-------|---------|-----------|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 1     | 1°      | 15        | SI                  | Multiservizi - impresa di pulizia | Indeterminato | BARI           |
| 2     | 2°      | 24        | SI                  | Multiservizi - impresa di pulizia | Indeterminato | BARI           |
|       |         | 39        |                     |                                   |               |                |

**Articolo 13**

**(Responsabilità dell'Impresa e polizza assicurativa)**

3. Ogni e qualunque responsabilità, sia civile, sia penale, sia economica, relativa e conseguente all'esecuzione del servizio affidata all'Impresa e gli eventuali danni a persone od a cose derivanti dai lavori medesimi, siano essi danni generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisoriale, da incuria, da mancato od incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa od incompleta manutenzione

delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ecc., saranno assunti dall'Impresa nella persona del suo legale rappresentante sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

4. Per quanto sopra ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni di qualsiasi natura relative alle prestazioni affidate all'Impresa farà capo alla stessa ed al suo Legale Rappresentante.
5. Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 l'Impresa è responsabile, per la sicurezza dei suoi lavoratori e degli utenti dell'Amministrazione, dell'osservanza di tutte le misure necessarie al controllo dei rischi specifici della propria attività.
6. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio fa interamente carico all'Impresa; è altresì compresa la responsabilità per danni cagionati al patrimonio immobiliare dell'Amministrazione nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio.
7. L'Impresa è responsabile per danni cagionati a terzi, in proprio o tramite il proprio personale dipendente nel corso dell'espletamento del servizio. La responsabilità indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Impresa dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.
8. La responsabilità per danni di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intende assunta dall'Impresa che ne risponde in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente l'Amministrazione. A tale riguardo l'Impresa dovrà produrre all'atto della stipula contrattuale copia del contratto di assicurazione a copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone (dell'Amministrazione e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con un massimale unico non inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso.

#### **Articolo 14**

##### ***(Norme di rinvio)***

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato tecnico si fa rinvio alle disposizioni di cui al d.lgs. del 18/04/2016, n.50 e ss.mm.ii. e alle norme del codice civile per la stipula del contratto e la successiva fase dell'esecuzione.

*Il Responsabile Unico del Procedimento*